

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017**  
**472/2017/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2017

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 settembre 2004, 173/04, recante "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo rete urbana";
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori";
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d'ambito e altre disposizioni in materia tariffaria" (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas, recante "Aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di

distribuzione e misura del gas, per il triennio 2017-2019. Approvazione della RTDG per il triennio 2017-2019”;

- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2011, VIS 35/11, recante “Avvio di un’indagine conoscitiva e dell’eventuale procedimento per la determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate e per l’eventuale verifica delle condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti applicate dalla società Maxcom Gas S.r.l.”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 150/11, recante “Chiusura del procedimento, avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 marzo 2011, VIS 35/11, relativo al Comune di Vallerotonda (FR) e rinnovazione della medesima deliberazione in riferimento al Comune di Leonessa”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2012, 223/2012/S/gas, recante “Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni di obblighi informativi in materia di distribuzione di gas diversi dal naturale”.

**FATTO:**

1. Con deliberazione VIS 35/11, rinnovata dalla successiva deliberazione ARG/gas 150/11, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva finalizzata, tra l’altro, ad individuare il soggetto titolare del servizio di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale, nel territorio del Comune di Leonessa (RI).
2. Con nota 2 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 31606), Centro Servizi Apigas di Paris Luigi (ora Centro Servizi di Paris Luigi, di seguito: Centro Servizi o impresa) ha dichiarato di svolgere il servizio di distribuzione e fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, dal 23 dicembre 2008, nelle frazioni di Albaneto, Viesci, Piedelpoggio, Villa Colapietro e Villa Carmine del Comune di Leonessa (RI).
3. Dall’analisi di tale comunicazione è emerso il possibile inadempimento, da parte dell’impresa, agli obblighi di comunicare certi dati e informazioni relativi all’attività di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale (tra i quali i gas di petrolio liquefatto – GPL) distribuiti a mezzo di reti canalizzate, in violazione degli articoli 4 e 6 della deliberazione GOP 35/08 e dell’articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04 (il cui contenuto è stato peraltro poi riprodotto per il successivo periodo regolatorio dall’articolo 7, comma 8, della RTDG). In particolare, era risultato che la società svolgeva il servizio di distribuzione e fornitura di GPL nelle richiamate frazioni del Comune di Leonessa e che, tuttavia, non aveva mai provveduto a comunicare, all’Autorità, alcune delle informazioni inerenti la gestione del servizio medesimo.
4. Pertanto, con deliberazione 223/2012/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Centro Servizi, un procedimento per l’accertamento della violazione delle citate disposizioni in materia di obblighi informativi nei confronti dell’Autorità e

per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

5. Con successiva nota del 28 giugno 2012 (prot. Autorità 19634), Centro Servizi ha formulato istanza di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio.
6. L'impresa non ha depositato documentazione difensiva, ma ha comunicato, con pec del 24 e del 28 marzo 2017 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 12461 e 12459), i dati relativi al proprio fatturato 2011, nonché di aver effettuato l'iscrizione all'anagrafica operatori in data 8 marzo 2017.
7. Con nota 28 aprile 2017 (prot. Autorità 15811), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
8. In data 20 giugno 2017 si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio, nel corso della quale l'impresa ha prodotto una lettera del comune di Leonessa del 23 dicembre 2008, avente ad oggetto un'intimazione al rifornimento dell'area di stoccaggio a servizio dell'impianto a rete della frazione di Albaneto. Nel corso dell'audizione innanzi al Collegio, Centro Servizi Paris, dopo aver riferito di vicende societarie e contrattuali precedenti al periodo oggetto di contestazione, ha dichiarato: a) di non aver fatturato ai clienti la fornitura di GPL per un lungo periodo di tempo, precisando poi – con comunicazione del 21 giugno 2017 – prot. 21511, di aver effettuato la prima fatturazione utile nel mese di febbraio 2010; b) di aver distribuito, nel 2016, un quantitativo complessivo di GPL pari a 56.000 litri, a fronte dei complessivi 87.000 litri distribuiti nel 2011.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

9. Con la deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha definito ed organizzato il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, creando un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (Anagrafica Operatori) e prevedendo, contestualmente, l'obbligo, in capo agli esercenti, di inviare, all'Autorità, una serie di informazioni anagrafiche elencate nell'articolo 4, nonché tutte le relative variazioni, ai sensi del successivo articolo 6.
10. Del pari, con specifico riferimento al settore di attività della società, sanciva analoghi obblighi già l'articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04, a sua volta riprodotto nell'articolo 7, comma 8, della RTDG.
11. In particolare, gli articoli 12, comma 8, della deliberazione 173/04 e 7, comma 8, della RTDG ponevano, in capo ai distributori, inclusi nell'ambito di applicazione delle relative disposizioni, l'obbligo di comunicare, all'Autorità, la variazione dei dati relativi alla impresa, alle località servite e al tipo di gas distribuito, entro 30 giorni dal suo verificarsi. Il medesimo obbligo di comunicazione è stato poi ribadito, (con un termine però di 15 giorni dal verificarsi della variazione), per il successivo periodo regolatorio, dall'articolo 2, comma 2, della RTDG 2014-2019 (in vigore dall'1 luglio 2014 al 31 dicembre 2016) e dall'articolo 2, comma 2, della deliberazione 775/2016/R/gas (in vigore dall'1 gennaio 2017); è stato altresì specificato che le relative comunicazioni

devono essere effettuate tramite il protocollo informatico denominato “Anagrafica Territoriale Distribuzione Gas”.

12. La mancata iscrizione di Centro Servizi all’Anagrafica operatori evidenzia la responsabilità dell’impresa per la violazione della deliberazione GOP 35/08. Tale violazione assorbe gli illeciti costituiti dalla violazione dell’articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04, l’articolo 7, comma 8, della RTDG e l’articolo 2, comma 2, della RTDG 2014-2019

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

13. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell’agente;
  - d) condizioni economiche dell’agente.
14. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Centro Servizi ha disatteso disposizioni preordinate ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Autorità. In particolare, le condotte contestate hanno permesso, alla impresa, di svolgere, dal 23 dicembre 2008 all’8 marzo 2017, il servizio di fornitura e distribuzione di GPL, nelle frazioni di Albaneto, Viesci, Piedelpoggio, Villa Colapietro e Villa Carmine del Comune di Leonessa, senza consentire all’Autorità di verificare l’applicazione della regolazione relativa anche a profili non tariffari. L’impresa risulta, infatti, essersi iscritta all’Anagrafica operatori in data 8 marzo 2017 e aver adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 2, della RTDG 2014-2019, mediante la comunicazione al protocollo di cui all’Anagrafica territoriale distribuzione gas, in data 30 marzo 2017. Si dà atto, infine, di quanto affermato dall’impresa in sede di audizione finale in ordine al calo della quantità di GPL distribuito dal 2011 (87.000 litri complessivi) al 2016 (56.000 litri complessivi) e alla effettuazione della prima fatturazione utile nel mese di febbraio 2010.
15. Con riferimento alla *opera svolta dall’agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla *personalità dell’agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
16. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell’agente*, si prende atto che l’impresa, con la comunicazione del 24 marzo 2017, ha dichiarato che nel 2011 il fatturato relativo alla sola attività di distribuzione e fornitura di GPL nelle predette località è stato pari ad euro 75.500,84.
17. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento/00)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Centro Servizi di Paris Luigi, degli articoli 4 e 6 della deliberazione GOP 35/08, nei termini di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Centro Servizi di Paris Luigi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 2.500 euro (duemilacinquecento/00);
3. di ordinare, a Centro Servizi di Paris Luigi, di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Centro Servizi di Paris Luigi, di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato nonché, via mail, all'indirizzo [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it);
6. di comunicare il presente provvedimento a Centro Servizi di Paris Luigi, mediante pec all'indirizzo [gplcentroservizi@pec.apigascelano.com](mailto:gplcentroservizi@pec.apigascelano.com), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*